



Relazioni commerciali tra Unione Europea e Cina. Conclusi i negoziati per uno storico accordo sugli investimenti

📅 05/01/2021

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, SOCIETARIO E COMMERCIALE, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

Nonostante l'Unione Europea e la Cina siano *partner* commerciali di lunghissima data, scambiando in media oltre un miliardo di euro al giorno, il mercato cinese è notevolmente meno aperto di quello europeo. L'accesso degli investitori stranieri in diversi settori, infatti, è fortemente limitato o finanche vietato, e alle imprese europee che operano in Cina non sono garantiti gli stessi livelli di trasparenza e concorrenza leale di cui godono le imprese cinesi nel mercato unico. Sullo sfondo di questo scenario, in data 30 dicembre 2020 l'Unione e la Cina hanno concluso i negoziati avviati nel lontano 2014 per un accordo onnicomprensivo sugli investimenti (*Comprehensive Agreement on Investment, CAI*) che creerà un

migliore equilibrio nelle relazioni commerciali tra le parti.

Il CAI rappresenterà l'accordo più ambizioso che la Cina abbia mai concluso con un Paese terzo in quanto, come concordato dalle parti nel 2016, andrà oltre quelli tradizionali sulla protezione degli investimenti per disciplinare non solo l'accesso al mercato, e bensì anche diversi altri ambiti. Più particolarmente, l'accordo rappresenterà un modello internazionale di riferimento in termini di trasparenza, impegni di accesso al mercato, parità di condizioni e sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda l'accesso al mercato, la Cina ha assunto impegni significativi in ambito manifatturiero, che attualmente rappresenta il settore più



importante per gli investimenti europei, con esclusioni molto limitate. La Cina, inoltre, ha assunto impegni in diversi altri settori quali, tra gli altri, quello automobilistico¹, quello dei servizi finanziari², quello sanitario³, quello del trasporto marittimo internazionale⁴ e quello dei servizi ambientali⁵. In questo modo, alle imprese europee verrà assicurata una maggiore certezza e prevedibilità per le loro operazioni, in quanto la Cina non sarà più in grado di vietare loro l'accesso o introdurre nuove misure discriminatorie.

Per quanto riguarda la parità di condizioni, il CAI stabilisce diversi principi.

In primo luogo, l'accordo mira a disciplinare la condotta delle imprese di proprietà statale (*State-owned enterprises*, SOEs) imponendo loro di agire in base a criteri commerciali e di non discriminare le imprese europee nelle loro operazioni di acquisto e vendita di beni o servizi. L'accordo, inoltre, stabilisce obblighi di trasparenza in caso di controversie. Più particolarmente, la Cina dovrà fornire, su richiesta, informazioni specifiche per consentire di valutare se la condotta di una determinata SOE rispetti i requisiti stabiliti dal CAI, e qualora una controversia ancora persista le parti potranno ricorrere a un meccanismo di risoluzione.

In secondo luogo, l'accordo migliora la trasparenza delle sovvenzioni estendendo ai servizi la disciplina attualmente prevista dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (*World Trade*

Organization, WTO) per i beni industriali⁶. L'accordo, inoltre, predispone un meccanismo di consultazione in due fasi che consente alle parti di raccogliere le informazioni necessarie sui sussidi che potrebbero avere un effetto negativo sugli interessi dell'Unione.

L'accordo, infine, introduce diversi divieti di trasferimento obbligatorio di tecnologie nonché di interferenza nella libertà contrattuale relativa alla concessione delle licenze tecnologiche, rafforzando la protezione contro la divulgazione non autorizzata delle informazioni e dei segreti commerciali sensibili raccolti dalle autorità amministrative nei processi di certificazione di un bene o di un servizio.

Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, la Cina si è impegnata per la prima volta non solo a non abbassare gli *standard* di protezione nei settori del lavoro e dell'ambiente per attrarre investimenti, e bensì anche a non utilizzarli a fini protezionistici. La Cina, inoltre, ha accettato di attuare l'Accordo di Parigi sul clima⁷ e le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (*International Labour Organization*, ILO) che ha ratificato, e di ratificare quelle sul lavoro forzato⁸.

L'attuazione degli impegni previsti dal CAI sarà presidiata da un monitoraggio a livello politico da entrambe le parti, e sarà garantita tanto da un meccanismo di risoluzione delle controversie Stato-Stato (*State-to-State dispute settlement*,

¹ Nello specifico, la Cina ha accettato di rimuovere gradualmente i requisiti di *joint venture* e di garantire l'accesso al mercato per i nuovi veicoli.

² Nello specifico, la Cina ha rimosso i limiti all'azionariato estero per le attività bancarie, le negoziazioni di titoli, le assicurazioni nonché per la gestione patrimoniale.

³ Nello specifico, la Cina offrirà una nuova apertura del mercato eliminando i requisiti di *joint venture* per gli ospedali privati nelle principali città.

⁴ Nello specifico, la Cina consentirà alle società europee di investire senza restrizioni, in modo da garantire loro una più ampia libertà di organizzazione.

⁵ Nello specifico, la Cina eliminerà i requisiti di *joint venture* in servizi quali, tra gli altri, il trattamento delle acque reflue, la riduzione del rumore, lo smaltimento dei rifiuti solidi e la protezione del paesaggio, i servizi igienico-sanitari e altri servizi ambientali.

⁶ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁷ Accordo di Parigi, GUUE L 282 del 19.10.2016.

⁸ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

SSDS)⁹ quanto da un dialogo costante con gli *stakeholders* coinvolti.

La conclusione dei negoziati è soltanto il primo passo, in quanto le deliberazioni necessarie per l'adozione e la ratifica dell'accordo non hanno ancora avuto

luogo. Nei prossimi mesi, pertanto, entrambe le parti lavoreranno alla messa a punto del testo dell'accordo, che dovrà essere rivisto e tradotto prima di poter essere sottoposto all'approvazione del Consiglio e del Parlamento Europeo.

⁹ Nello specifico, una controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo dovrebbe essere risolta da un tribunale arbitrale.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1


 Via San Paolo 7
20121 - Milano




Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com